

MIUR U.S.R. MI L. XVI A.T. Mantova
10 AGO 2016
ARRIVO

All'ATP di MANTOVA presso l'U.S.R. di LOMBARDIA  
Settore Scuola Primaria

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere  
Direzione Informatizzazione

**OGGETTO:** Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su **AMBITI MARCHE AMBITO 0009** della provincia di **PESARO URBINO - MARCHE AMBITO 0010** della provincia di **PESARO URBINO - EMILIA ROMAGNA 0022** delle provincia di **RIMINI - EMILIA ROMAGNA 0021** della provincia di **RIMINI - EMILIA ROMAGNA 0008** della provincia di **FORLI' CESENA** ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

- 1) L'istante, abilitata all'insegnamento per la classe di concorso scuola primaria **SOST. MINORATI PSICOFISICI**, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 01/09/2015 e da ultimo ha prestato servizio presso l'Istituto I.C MONTELABBATE ha sottoscritto contratto dal 01/07/2016 al 31/08/2016 con I. C PEGOGNAGA (Mantova) (Mobilità fase C).
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *“ Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“ Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”*

5) L'istante DINI FRANCRESCA ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di MANTOVA allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze nel seguente ordine:

- 1.MARCHE Ambito Territoriale 0009;
- 2.MARCHE Ambito Territoriale 0010;
- 3.EMILIA ROMAGNA Ambito Territoriale 0022;
- 4.EMILIA ROMAGNA Ambito Territoriale 0021;
- 5.EMILIA ROMAGNA Ambito Territoriale 0008;
6. EMILIA RIOMAGNA Ambito Territoriale 0016 (AMBITO ASSEGNATO)

e l'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

- 1.PESARO/URBINO
- 2.RIMINI

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale delle Province di Pesaro-Urbino, Rimini e Forlì-Cesena presso l'Ufficio Scolastico Regionale di Marche e Emilia Romagna in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:

- a) l'aspirante GIOVAGNOLI VALENTINO, nato/a il 16/12/1974 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MARCHE 0009 con punti 21 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- b) l'aspirante BORDONI LORENZO, nato/a il 10/08/1977 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 47 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- c) l'aspirante CANGIANO IMMACOLATA, nato/a il 15/03/1969 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso

l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 50 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

- d) l'aspirante CIAVATTINI CATERINA, nato/a il 31/05/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 38 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- e) l'aspirante CONTI FEDERICA, nato/a il 14/05/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 44 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- f) l'aspirante D'ACHILLE SARAH, nato/a il 06/03/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 29 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- g) l'aspirante DIODATI JUSY, nato/a il 25/02/1984 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 49 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- h) l'aspirante DE NUCCI LAURA, nato/a il 21/04/1986 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 33 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- i) l'aspirante FIUMANA ALICE, nato/a il 24/12/1987 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 34 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- j) l'aspirante GIAMBARTOLOMEI SARA, nato/a il 28/12/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati

assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 47 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

- k) l'aspirante GENTILUCCI ROBERTO, nato/a il 21/10/1970 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 49 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- l) l'aspirante MONDAINI SELENE, nato/a il 14/11/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 44 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- m) l'aspirante SEMPRINI STEFANIA, nato/a il 03/11/1986 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 31 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- n) l'aspirante TIRANTOLA ROSARIA, nato/a il 21/05/1980 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 35 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- o) l'aspirante ALTIERI STEFANIA, nato/a il 23/03/1973 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0021 con punti 32 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- p) l'aspirante BALDUCCI EVA, nato/a il 03/09/1978 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 25 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

- q) l'aspirante BIONDI ELISA, nato/a il 18/02/1987 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 25 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- r) l'aspirante BARBIERI ALICE, nato/a il 16/10/1985 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 17 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- s) l'aspirante BARILI GIULIA, nato/a il 20/05/1985 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 23 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- t) l'aspirante CASADEI ROSSELLA, nato/a il 08/06/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 29 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- u) l'aspirante GUIDUCCI MARINA, nato/a il 08/08/1975 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 44 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- v) l'aspirante GRASSI CHIARA, nato/a il 27/06/1984 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 23 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- w) l'aspirante MORRI MARIACHIARA, nato/a il 19/11/1987 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 29 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

- x) l'aspirante PINTUS DONATELLA, nato/a il 11/01/1977 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 26 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- y) l'aspirante SAGGINATI BARBARA, nato/a il 21/04/1964 nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 32 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- z) l'aspirante SEPE ADELE, nato/a il 11/03/1981 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 35 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- aa) l'aspirante TAMAGNINI GIADA, nato/a il 14/06/1988 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 5 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- bb) l'aspirante TONTI GIULIA, nato/a il 03/01/1987 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 18 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- cc) l'aspirante VIMERCATI MADDALENA, nato/a il 20/10/1979 nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 57), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito EMILIA ROMAGNA 0008 con punti 49 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

## **IN DIRITTO**

### **VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del punteggio nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che

impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

### **RICHIESTA DI CONCILIAZIONE**

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29.07.2016 e

### **CHIEDE**

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito Marche 0009 - Ambito Marche 0010 - Ambito Emilia Romagna 0022 - Ambito Emilia Romagna 0021 o comunque **nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.**

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.




Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, la sottoscritta sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

*Pesaro 09/08/2016*

*Firma*



.....

Indirizzo mail:  
cellulare:

Allegati:

- copia della domanda va
- copia della comunicazione dell'esito della mobilità;
- copia fotostatica del documento di riconoscimento.